



Primo Piano - Breaking news infrastrutture - Ponte sullo Stretto, la delibera della Corte dei conti bocchia il visto alla CIPESS 41/2025: tutte le motivazioni

Roma - 27 nov 2025 (Prima Pagina News) La deliberazione n.

19/2025/PREV della Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti ha negato il visto alla delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 sul collegamento stabile Sicilia-Calabria, contestando violazioni di direttive europee, carenze sull'istruttoria ambientale e l'assenza del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

La Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha depositato la deliberazione n. 19/2025/PREV, che formalizza il rifiuto del visto – e quindi della registrazione – per la delibera CIPESS n. 41 del 6 agosto 2025 sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il provvedimento CIPESS riguardava l'assegnazione di risorse del Fondo sviluppo e coesione e l'approvazione del progetto definitivo e degli atti connessi per il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria, inserito tra le infrastrutture strategiche nazionali. La decisione della Corte blocca, almeno temporaneamente, l'efficacia amministrativa dell'atto CIPESS, imponendo una revisione profonda di più profili giuridici e istruttori prima di poter procedere. Le tre violazioni ritenute decisive Nel controllo preventivo di legittimità, il Collegio ha individuato tre criticità considerate dirimenti ai fini del diniego di visto. Le motivazioni prioritarie indicate nella deliberazione sono: Violazione della direttiva 92/43/CE ("Habitat"), per carenze nell'istruttoria e nella motivazione della delibera sui motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI), giudicata insufficiente rispetto alla tutela degli habitat naturali e seminaturali interessati dall'opera Violazione dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, in ragione delle modifiche sostanziali, sia oggettive sia soggettive, intervenute nel rapporto contrattuale originario rispetto al progetto e alla concessione del Ponte. Violazione degli articoli 43 e 37 del decreto-legge n. 201/2011, per la mancata acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) sul piano tariffario su cui poggia il piano economico-finanziario dell'infrastruttura Focus sull'ambiente: la delibera IROPI e gli habitat Uno dei punti più sensibili riguarda la compatibilità ambientale del Ponte e delle opere connesse nell'area dello Stretto, riconosciuta come sito di interesse comunitario ad alta vulnerabilità ecosistemica. La Corte valuta insufficiente la motivazione con cui la delibera IROPI del Consiglio dei ministri ha dichiarato l'opera di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico", ritenendo non adeguatamente esplicitata la ponderazione tra l'interesse infrastrutturale e la necessità di conservare habitat e specie protette secondo la direttiva 92/43/CE. Nei rilievi contabili viene evidenziato come la documentazione istruttoria appaia più descrittiva delle attività svolte che realmente valutativa degli impatti, lasciando scoperta la dimostrazione della prevalenza dell'interesse pubblico rispetto



alle alternative possibili e alle misure compensative. Un secondo blocco di motivazioni riguarda il rapporto contrattuale con la concessionaria “Stretto di Messina” e gli atti aggiuntivi succedutisi nel tempo, in un quadro normativo profondamente mutato rispetto all'originario affidamento. La Corte segnala modifiche definite “sostanziali” al contenuto dell'accordo, sia per il profilo oggettivo (caratteristiche economiche e tecniche dell'opera e del piano finanziario), sia per quello soggettivo (assetto societario e ruolo dei contraenti), tali da imporre un confronto stringente con i limiti di modifica dei contratti previsti dall'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE. A giudizio dei magistrati contabili, la delibera CIPESS non offre un adeguato corredo di analisi e motivazione per escludere che tali variazioni configurino una nuova aggiudicazione o una alterazione rilevante del quadro concorrenziale originario, con potenziale lesione dei principi di trasparenza e parità di trattamento. La terza violazione individuata attiene alla disciplina nazionale in materia di regolazione dei servizi di trasporto e pedaggi, con specifico richiamo agli articoli 43 e 37 del decreto-legge 201/2011. La Corte sottolinea che la delibera CIPESS fonda il piano economico-finanziario su un determinato assetto tariffario, ma non risulta acquisito il parere preventivo dell'Autorità di regolazione dei trasporti, richiesto per garantire equilibrio tra sostenibilità economica dell'investimento, tutela dell'utenza e concorrenza nei servizi. Questa lacuna viene ritenuta dirimente, perché incide su presupposti fondamentali di bancabilità, ripartizione dei rischi e sostenibilità dei flussi di traffico ipotizzati nel lungo periodo. Accanto ai tre profili principali, la deliberazione contiene ulteriori osservazioni su aspetti procedurali, sulla completezza degli atti trasmessi e sulla chiarezza dei dati economici, considerati confermati ma non determinanti per il diniego di visto. Fra le criticità segnalate in precedenza, diverse fonti richiamano perplessità sulla stima dei costi, sui tempi di realizzazione indicati in circa sette anni e mezzo e sulla coerenza dei flussi di traffico previsti con i dati storici di attraversamento dello Stretto. L'effetto immediato della decisione è un nuovo stop amministrativo al progetto, mentre il Governo e il Ministero delle Infrastrutture sono chiamati a colmare i vuoti istruttori, riformulare le motivazioni e acquisire i pareri mancanti se intendono ripresentare un atto conforme ai rilievi della magistratura contabile. (M.Piz.)

(Prima Pagina News) Giovedì 27 Novembre 2025